



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture
Divisione 2



All' A.N.A.S. SpA.
Via Monzambano 10
00185 ROMA

A tutte le Società Concessionarie
Loro Sedi

p.c. All' AISCAT
Via Po 12
00198 ROMA

Oggetto: Circolare esplicativa del D.Lgs. 35/2011 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Come noto, in data 23 aprile 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, pubblicato sulla G.U. n. 81 dell'8 aprile 2011, di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali che attribuisce a questo Ministero compiti di vigilanza e controllo sull'attività dei gestori della rete stradale interessata. Con successivo D.M. n. 305 del 05/08/2011, che si allega in copia, il Ministro ha provveduto a ripartire i suddetti compiti tra le Direzioni Generali di questo dicastero.

Al fine di una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, questa Direzione Generale unitamente alla Direzione Generale per le infrastrutture stradali, ritiene utile riassumere i principali adempimenti che il citato **decreto legislativo n. 35/2011** pone a carico degli Enti proprietari e/o Gestori della rete stradale. Nel seguito si riportano i suddetti adempimenti corredati dal relativo testo degli articoli del decreto e da un breve commento illustrativo:

Valutazione di Impatto Sicurezza Stradale (VISS)

- **L'art 3** stabilisce che: "**Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase di pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale di seguito denominata: VISS, redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I e del Decreto di cui al comma 2** (ovvero del Decreto che il Ministero delle Infrastrutture dovrà emanare (entro il 19 dicembre 2011) per stabilire le "modalità, contenuti e documenti costituenti la VISS",

L'art. 12 tra le disposizioni transitorie, stabilisce nel comma 2 che: "*Fino all'adozione del Decreto di cui all'art.3, comma 2, la VISS è redatta sulla base dei criteri di cui all'Allegato I*".

Lo stesso art. 12, comma 2 stabilisce che "**sono esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 aprile 2011), e' approvato il progetto preliminare.**

Controlli della sicurezza stradale su tutti i livelli di progettazione.

1) Obbligo dei controlli della sicurezza

- **Art.4, comma 1**– "*Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonché dei progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato, sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II*".
- **Art.4, comma 2**: "*Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza stradale*".
- **Art.4, comma 3** – "*Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e della successiva realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo*".

In base alle disposizioni sopra riportate, i controlli della sicurezza sono obbligatori per tutti i livelli di progettazione di (nuova) infrastruttura e per i progetti di adeguamento delle infrastrutture esistenti che comportano modifiche di tracciato. Ne consegue che non possono essere approvati i progetti la cui documentazione non comprende le "risultanze dei controlli della sicurezza stradale, con la sola esclusione dei casi di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo in argomento¹, ovvero:

- per i progetti per i quali alla data del 23 aprile 2011 è stato già approvato il progetto preliminare, l'obbligo del controllo di sicurezza è limitato ai successivi livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo);
- per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche (legge n.443/2001), per i quali, alla data del 23 aprile 2011, è stato approvato il progetto preliminare, non sussiste alcun obbligo del controllo di sicurezza anche nelle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva);
- per i progetti per i quali, alla data del 23 aprile 2011, è stato approvato il progetto definitivo non sussiste alcun obbligo del controllo di sicurezza anche nella successiva fase di progettazione esecutiva.

2) Relazione del controllo della sicurezza e giustificazioni da parte del gestore in caso di progettazione ritenuta non adeguata

- **Art.4, comma 4** – *“La relazione di controllo, predisposta dal controllore, definisce, per ciascun livello di progettazione, gli aspetti che possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le relative raccomandazioni. Nel caso in cui la progettazione non dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale scelta all'organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento della progettazione alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei successivi livelli di progettazione e nella fase di realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo”.*
- **Art.4, comma 5** – *“ Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla luce dell'effettivo comportamento degli utenti, i cui esiti sono formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione emerga l'esigenza di misure correttive ai fini della sicurezza, l'organo competente si attiva ai fini dell'inserimento di dette misure nell'elenco di priorità di cui all'articolo 5, comma 3.”*

3) Controllori

- **Art.4, comma 7** – *“ I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori individuati dall'organo competente tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, inseriti in apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero. L'attività di controllo, qualora svolta da personale non appartenente all'organo competente ovvero alla struttura organizzativa di cui lo stesso si avvale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e' affidata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, non può essere incaricato dell'attività di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1.”*

A tal fine, in base al D.M. 5 agosto 2011, n. 305 art. 2 comma 3 che attribuisce a questa Direzione il compito di individuare i controllori, si comunica che, nelle more di entrata in operatività dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno istituire un elenco "provvisorio" dove possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art.12 comma 4 del D.Lgs 35/2011.

- **Art.12, comma 4** – *“Fino dell'entrata in operatività dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, e' effettuato da soggetti in possesso di titolo di studio di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli*

¹ **Art. 12, comma 3** - *I controlli di cui all'art. 4 comma 1, per i progetti per i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto, e' approvato il progetto definitivo; sono altresì esclusi i controlli per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare*

ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalità, ingegneria del traffico o altre attività inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attività relative ad almeno cinque progetti."

Della costituzione dell'elenco "provvisorio" e delle modalità di inserimento nello stesso verrà data comunicazione anche tramite pubblicazione sul sito web www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ampia diffusione alle Università, agli Ordini degli ingegneri, agli Enti di ricerca ed alle associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale, al fine di informare tutti i soggetti interessati, dotati dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 4.

L'elenco provvisorio sarà quindi consultabile sul sito web www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata alle competenze ed attività di questa Direzione Generale.

4) Individuazione dei controllori e modalità di trasmissione delle relazioni di controllo

Gli Enti gestori devono richiedere con apposita domanda alla Direzione Generale Vigilanza e Sicurezza nelle infrastrutture l'individuazione del controllore.

Per garantire l'immediata operatività delle attività di controllo si comunicano le procedure previste dal DM n. 305 del 2011, nell'art. 7, che si riportano di seguito:


- *"la Direzione Generale Vigilanza e Sicurezza nelle infrastrutture avvia la procedura per l'individuazione dei controllori, ai sensi di quanto indicato all'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35 del 2011, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dagli Enti gestori per lo specifico progetto di infrastruttura."*
- *"le attività di controllo sono svolte, per tutti i livelli di progettazione, contestualmente alla redazione dei progetti; le relative relazioni di controllo sono redatte e consegnate dal controllore entro il termine indicato nell'atto di affidamento dell'incarico; il predetto termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla consegna del progetto al controllore, è fissato dalla Direzione Generale Vigilanza e Sicurezza nelle infrastrutture in base alle caratteristiche del progetto".*
In via preliminare questa Direzione comunica che per i progetti preliminari il termine massimo sarà di 30 giorni, mentre per i progetti definitivi ed esecutivi sarà 60 giorni.
- *"le relazioni di controllo sono consegnate dal controllore oltre che all'Ente gestore alla Direzione Generale Vigilanza e Sicurezza nelle infrastrutture che provvede ad espletare le attività previste dall'art. 2, comma 1" (del DM n. 305 del 201)*

Gestione della sicurezza della rete stradale nei tratti interessati dai lavori stradali

- *Art 5, comma 5 - Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli utenti sui tratti dell'infrastruttura stradale interessati da lavori stradali che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi, provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.*
- *Art 5, comma 6 - Gli enti gestori provvedono a fornire agli utenti adeguata informazione della presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti.*

In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art.6, comma2 del D.Lgs 35/2011, si ricorda a codesti Enti l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con decreto 10 luglio 2002 (pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario), nonché delle disposizioni della direttiva ministeriale 24 ottobre 2000, n. 6688 (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 28.12.2000).

L' AISCAT che legge per conoscenza trasmetterà la presente circolare a tutte le Concessionarie


Direttore Generale
(Dott. Ing. Pasquale Cialdini)